



# COMUNE di NARZOLE

Provincia di Cuneo

Via Umberto I, n° 5 - 12068 NARZOLE (CN) –  
Tel. 0173.77003 Fax 0173.776255

---

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 26 DEL 05.04.2007**

## **REGOLAMENTO RELATIVO AL CONFERIMENTO DI INCARICHI A ESPERTI ESTERNI**

### **Art. 1**

#### ***Oggetto, finalità e ambito di applicazione***

1. il presente regolamento disciplina il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni - d'ora in avanti "incarichi" - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, dei D.Lgs. 165/2001, e s.m. i, e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000.
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Amministrazione nè agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.
3. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.
4. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti/responsabili dei Settori/Servizi, che possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione.

### **Art. 2**

#### ***Presupposti per il conferimento degli incarichi***

1. Per esigenze cui non è possibile far fronte col personale in servizio, possono essere conferiti incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione nonché a obiettivi e progetti specifici e determinati;
  - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
2. Gli obiettivi e i progetti di cui alla lett. a) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione, del Piano Esecutivo di Gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento.

### **Art. 3**

#### ***Procedura per il conferimento degli incarichi***

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio – ovvero attingendo a graduatorie per concorsi già espletati.
2. Ai fini di cui al comma 1, il dirigente/responsabile del Settore/Servizio interessato provvede alla predisposizione di apposito avviso, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'Amministrazione per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale sono indicati:
- a) il progetto o le attività richieste;
  - b) il termine entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico; il termine non può essere inferiore a quindici giorni;
  - c) i criteri di valutazione delle domande;
  - d) le modalità di realizzazione dell'incarico;
  - e) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico.

3. Il dirigente/responsabile procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base dei seguenti criteri:

- a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
- b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta;
- c) precedenti esperienze documentate relative o progetti e attività di contenuto analogo a quello richiesto dall'Amministrazione;
- d) proposta economica;
- e) .....

#### **Art. 4**

#### ***Conferimento degli incarichi senza esperimento della procedura comparativa.***

- 1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, il dirigente/responsabile può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento della procedura di selezione, quando ricorrano i seguenti casi:
  - a) quando sia andata deserta la selezione di cui al precedente art. 3;
  - b) in casi di particolare urgenza, tali da, non rendere possibile l'esperimento della procedura comparativa di selezione;
  - c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni.

#### **Art. 5**

#### ***Contratto di incarico***

1. Il dirigente/responsabile formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione, in forma scritta, di apposito contratto, contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni;
- c) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- d) la durata della collaborazione;
- e) il compenso.

2. Il compenso è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del contratto in

relazione alle eventuali fasi di sviluppo, del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

3. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di un orario di lavoro né l'inserimento del collaboratore nella struttura organizzativa dell'ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate in sede di contratto.

#### **Art. 6**

##### ***Verifica dell'esecuzione della prestazione***

1. Il dirigente/responsabile verifica il corretto svolgimento dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

2. Il collaboratore è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico, il dirigente/responsabile può richiedere al collaboratore di integrare i risultati entro un termine stabilito, in relazione alle caratteristiche della prestazione, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

#### **Art. 7**

##### ***Pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi***

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.